



## **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**

### **ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, nonché per l'iscrizione nel relativo Registro Provinciale Rifiuti tenuto dalla Provincia di Lucca, procedura prevista dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Allo stesso modo, sono disciplinate le modalità per il rinnovo dell'iscrizione, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dal registro provinciale.

Per quanto applicabile o non diversamente disposto, si fa altresì riferimento alla normativa vigente relativa alle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

### **ARTICOLO 2. REQUISITI DELL'IMPRESA**

L'impresa che intende accedere alla procedura semplificata deve possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto. Al momento della presentazione della comunicazione di inizio attività l'impianto produttivo deve aver già ottenuto, da parte del soggetto competente, l'attestazione di agibilità ai fini della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'intero impianto al progetto autorizzato. L'installazione delle attrezzature e dei macchinari necessari al funzionamento può avere luogo anche dopo la presentazione della comunicazione di inizio attività, fermo restando l'obbligo che l'intero impianto sia assolutamente conforme a tutte le autorizzazioni rilasciate al momento dell'avvio effettivo dell'attività, e quindi entro novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

Inoltre, l'impresa deve dichiarare, in fase di comunicazione di inizio attività, di rispettare tutte le condizioni, prescrizioni e modalità operative, nonché di possedere tutti i requisiti necessari per operare espressamente definiti, nel caso di rifiuti non pericolosi, dal D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186, e, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, individuate dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

L'imprenditore, sottoscrivendo e trasmettendo la comunicazione di inizio attività, attesta anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero oggetto di comunicazione è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci, comprese le verifiche di conformità alla disciplina edilizio-urbanistica, alla valutazione d'impatto ambientale e di conformità alla normativa antincendio.

Per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero di rifiuti ed al cui interno devono essere presenti i macchinari e le attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività in sicurezza.

### **ARTICOLO 3. VINCOLI AMBIENTALI**

Le operazioni che ricadono, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, nelle ipotesi di verifica di assoggettabilità o verifica di impatto ambientale, dovranno essere preliminarmente sottoposte alle rispettive procedure.

Non è possibile avviare la procedura semplificata in assenza del preventivo pronunciamento di non assoggettabilità da parte dell'autorità competente.

In presenza di vincoli, la validità e l'efficacia della comunicazione, presentata dal gestore dell'impianto di recupero che intende beneficiare della procedura semplificata, rimane subordinata all'emissione contestuale dei favorevoli pareri da parte delle autorità competenti.

### **ARTICOLO 4. PROCEDURA SEMPLIFICATA**

L'impresa che intende effettuare operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata inoltra una comunicazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tramite il SUAP del Comune di riferimento.

È possibile effettuare la comunicazione di inizio attività secondo due modalità:

- presentazione della "Comunicazione di inizio attività" in modalità autonoma, se lo stabilimento non ha necessità di ulteriori titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta acustico, ecc.); la durata dell'iscrizione è di cinque anni;
- presentazione della "Comunicazione di inizio attività" contestualmente alla presentazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale; la durata dell'autorizzazione unica ambientale è di quindici anni.

L'iscrizione al Registro Provinciale Rifiuti delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata decorre dalla data di presentazione della comunicazione al SUAP di competenza, pertanto l'impresa fa riferimento a tale data per ogni finalità, in particolare ai fini del rinnovo della iscrizione.

Le disposizioni del D.P.R. n. 59/2013 (presentazione istanza A.U.A.) non si applicano agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

L'iscrizione non rappresenta un'autorizzazione espressa, ma una mera presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano e non sostituisce, dunque, alcuna autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività, né autorizza la costruzione di alcuna opera.

Il certificato di iscrizione al registro non è conseguente ad una valutazione preventiva, come nel caso delle procedure ordinarie, ma soltanto a una verifica formale d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Ne consegue che l'imprenditore che sottoscrive e trasmette la comunicazione di inizio attività, attesta anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate, è già stato costruito e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

## **ARTICOLO 5. PROCEDIMENTI PER ISCRIZIONE, RINNOVO, MODIFICA E VOLTURA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

### ***Iscrizione***

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii., gli impianti di recupero rifiuti che non sono assoggettati alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, possono avvalersi della facoltà di non formulare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, e quindi procedere solo con la comunicazione in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici descritti nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi e nel D.M. 12/06/2002 n. 161 e ss.mm.ii. per rifiuti pericolosi.

La comunicazione di inizio attività (nuova, di rinnovo o di modifica) di recupero rifiuti in procedura semplificata deve essere predisposta secondo il modello scaricabile dal sito web della Provincia di Lucca e firmata da parte del legale rappresentante della Società e/o dal titolare dell'impresa che intende effettuare l'attività di recupero, e quindi trasmessa, corredata di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi, tramite il SUAP del Comune competente per territorio.

Come previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia di Lucca invia una conferma della ricezione della comunicazione ed avvia, contestualmente, le attività istruttorie per la verifica della documentazione presentata. Tale comunicazione non autorizza l'impresa ad avviare immediatamente le attività.

Nel caso sia necessario richiedere delle integrazioni, la Provincia di Lucca informa l'interessato, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza, fissando un termine massimo per l'eventuale invio di documentazione integrativa.

La richiesta di integrazioni sospende il termine previsto dalla legge per l'inizio dell'attività, che riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione e/o informazioni richieste. Il termine di novanta giorni può essere sospeso d'ufficio una sola volta nel corso del procedimento, per acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e/o che essa non possa acquisire autonomamente.

Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, sarà disposto il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Eventuali integrazioni spontanee, ad iniziativa dell'interessato avente titolo, determinano una ulteriore sospensione del termine di quindici giorni, che si somma a quella d'ufficio, anche al fine di consentire la disamina della nuova documentazione volontariamente prodotta.

Nel caso di esito positivo della fase istruttoria, la Provincia di Lucca emette un certificato di iscrizione al Registro Provinciale di cui all'art. 216, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, inviandolo all'interessato ed ai soggetti competenti.

Alla comunicazione di inizio attività, devono essere allegati almeno i seguenti documenti e/o fornite almeno le seguenti informazioni:

- documento di identità del richiedente e degli ulteriori eventuali soggetti coinvolti (tecnico incaricato, responsabile tecnico, ecc.);

- relazione tecnica;
- layout impianto e planimetria stoccaggi;
- certificato prevenzione incendi o, se non previsto, dichiarazione di non assoggettabilità al C.P.I.;
- copia del contratto di affitto relativo all'immobile dove si svolge l'attività, nel caso non sia di proprietà del richiedente;
- ricevuta dei diritti di iscrizione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 216, in caso di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

### **Rinnovo**

L'iscrizione scade dopo cinque anni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività al SUAP di competenza ed il suo rinnovo deve tempestivamente avvenire entro tale termine; nello specifico, il rinnovo va presentato almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione, trascorsi i quali potrà essere proseguita l'attività di recupero rifiuti. La Provincia di Lucca provvederà ad aggiornare il Registro con la nuova data di scadenza e ad inviare il relativo certificato d'iscrizione.

Per la comunicazione di rinnovo valgono le medesime indicazioni e prescrizioni di cui alla comunicazione di inizio attività di nuova iscrizione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la cancellazione, alla scadenza dei cinque anni, dal Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero e per la sua eventuale ripresa sarà necessaria una nuova comunicazione di inizio attività.

### **Modifica sostanziale**

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per modifiche sostanziali si intendono:

- richiesta di nuove tipologie di rifiuti, come definite nel D.M. 5.2.1998 e nel D.M. 161/2002, non contenute nella Comunicazione precedente;
- modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C), Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 individuate nelle singole tipologie e indicate come "attività di recupero", non contenute nella Comunicazione precedente;
- variazione dei quantitativi di rifiuti gestiti, dichiarati nella Comunicazione precedente;
- interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, che influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- ampliamenti del sito con aumento delle aree in cui si svolgono le operazioni di recupero.

Per la comunicazione di modifica sostanziale valgono le medesime indicazioni e prescrizioni di cui alla comunicazione di inizio attività di nuova iscrizione, a meno che il gestore dell'impianto non opti per l'A.U.A. qualora ne ricorrano presupposti e condizioni.

### **Modifica non sostanziale**

Le modifiche non sostanziali non comportano l'obbligo di presentare una nuova comunicazione di inizio attività. Tali modifiche, comunque, devono essere tempestivamente comunicate, allegando eventuali planimetrie esplicative e attestando la loro natura non sostanziale, in modo che le informazioni contenute nel Registro Provinciale Rifiuti possano essere aggiornate. Tale aggiornamento non incide sulla durata o sulla decorrenza dell'autorizzazione.

In linea generale vanno considerate modifiche non sostanziali tutte quelle variazioni che si ritiene non inducano significativi effetti negativi sull'ambiente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per modifiche non sostanziali si intendono:

- variazioni/integrazioni di codici CER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate, previsti nelle singole tipologie, specificando lo "stato fisico";
- variazione del quantitativo dei rifiuti trattati entro il limite di quello precedentemente comunicato in riferimento ad ogni singola tipologia;
- eventuali spostamenti delle zone di lavorazione e di messa in riserva all'interno dello stesso impianto di recupero ai fini di ottimizzare la gestione, che non influiscano sulla qualità di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, emissioni sonore;
- rinuncia o diminuzione dei quantitativi lavorati, nonché di tipologie e/o di CER recuperati;
- variazioni soggettive, cioè quelle relative a titolarità, sede legale, ragione sociale, organi societari, ecc.

### **Voltura**

Nei casi di voltura della comunicazione di inizio attività senza apportare alcuna modifica sostanziale, il soggetto subentrante ha esclusivamente l'obbligo di trasmettere la seguente documentazione:

- nuova comunicazione di inizio dell'attività di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto. Al momento della comunicazione, il legale rappresentante dell'impresa rende la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998. Nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998, qualora l'impresa abbia più soci amministratori, per ciascuno di essi dev'essere resa la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998;
- alla comunicazione di cui sopra devono essere allegati i seguenti atti:
  - a) una relazione tecnica che dia conto del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 214, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - b) l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione nei registri delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350.

## **ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ QUALE ENDOPROCEDIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. N. 59/2013**

Nel caso in cui l'impresa, per esercitare l'attività di gestione dei rifiuti in procedura semplificata, abbia necessità di acquisire ulteriori titoli abilitativi (indicati nell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013), oltre la comunicazione di inizio attività ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il soggetto interessato deve presentare domanda di A.U.A. al S.U.A.P. del Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica A.U.A. In questo caso, la comunicazione di inizio attività (procedimento ai sensi degli artt. 214 e 216) si configura come un endoprocedimento all'interno di quello di A.U.A., di competenza regionale. Successivamente, ogni documento è prodotto tramite S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso solo a seguito del rilascio del provvedimento di A.U.A. da parte del S.U.A.P. competente; il certificato di iscrizione al Registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, predisposto dalla Provincia di Lucca, costituisce un allegato dell'A.U.A.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, il legale rappresentante, almeno sei mesi prima della scadenza dei quindici anni, invia all'autorità competente tramite il S.U.A.P., un'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredandola della documentazione aggiornata.

Autorità competente in merito all'istanza di rinnovo ed alle comunicazioni di modifica (sostanziale o non sostanziale) dell'A.U.A. è la Regione Toscana.

La Provincia di Lucca ha facoltà di richiedere conferma, in ogni momento durante la decorrenza dell'A.U.A., del fatto che nessun cambiamento sia intervenuto rispetto alle circostanze dichiarate nella comunicazione iniziale.

## **ARTICOLO 7. DIVIETO DI INIZIO O DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche, delle condizioni e dei requisiti di cui ai D.M. 5.2.1998, avvia il procedimento finalizzato alla emissione di un provvedimento di divieto di inizio, ovvero, di divieto di prosecuzione dell'attività e impartisce con una contestuale diffida le opportune prescrizioni indicando il termine entro cui l'interessato deve adeguarsi.

Qualora il titolare non provveda ad adempiere entro il termine e/o secondo le prescrizioni stabilite nella diffida, la Provincia di Lucca dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività e, in quest'ultimo caso, la contestuale cancellazione dal Registro provinciale, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora a seguito di attività di controllo, effettuate sia in modalità diretta sia attraverso le attività ispettive di ARPAT, della Polizia Provinciale o di altre forze dell'ordine, emergano delle difformità rispetto alle autorizzazioni, sono attivati i seguenti procedimenti:

- diffida: finalizzata alla risoluzione delle anomalie riscontrate entro un termine perentorio;
- sospensione dell'iscrizione: comporta il divieto di ricevere ulteriori rifiuti in ingresso all'impianto e l'obbligo di risolvere tutte le anomalie riscontrate; ha una valenza temporanea;
- cancellazione dell'iscrizione: comporta il divieto di effettuare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti in maniera definitiva.

Quanto indicato sopra si applica sia per le iscrizioni effettuate a seguito di comunicazione di inizio attività, sia per le iscrizioni nell'ambito del procedimento A.U.A., secondo quanto disposto all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013; in quest'ultimo caso tutti i provvedimenti vengono trasmessi alle Autorità competenti.

## **ARTICOLO 8. CHIUSURA ATTIVITÀ**

L'eventuale chiusura dell'attività va comunicata, tramite S.U.A.P., alla Provincia di Lucca che provvederà alla cancellazione dal Registro.

In caso di A.U.A., la comunicazione di cessazione dell'attività è trasmessa, sempre tramite S.U.A.P., all'Autorità competente.

## **ARTICOLO 9. DIRITTO ANNUALE**

Come disposto all'art. 214, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore dell'impianto di recupero è tenuto a versare alla Provincia di Lucca un diritto di iscrizione annuale, attualmente determinato ai sensi del D.M. n. 350/98.

Il diritto dev'essere versato prima della presentazione della comunicazione di inizio dell'attività e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, attenendosi alle indicazioni disponibili nella sezione Ambiente del sito internet della Provincia di Lucca.

Il versamento del diritto annuale dev'essere corrisposto per ogni impianto che operi in procedura semplificata, anche se riferibile al medesimo gestore.

Il mancato adempimento del versamento preclude, in caso di nuova comunicazione, l'avvio dell'istruttoria, con l'automatica sospensione del termine di novanta giorni.

Il mancato pagamento del versamento annuale entro il termine indicato nella lettera di messa in mora da parte della Provincia di Lucca, comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione dell'impianto nel Registro Provinciale Rifiuti e, trascorso un anno dalla data di scadenza di cui al precedente comma 1, la definitiva cancellazione dal Registro Provinciale Rifiuti.

## **ARTICOLO 10. CONTROLLI**

La Provincia di Lucca effettua le verifiche "antimafia", agli effetti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., su tutte le nuove iscrizioni e, a campione, sulle iscrizioni relative agli anni pregressi.

L'Ente approva annualmente un piano di controllo sui soggetti iscritti nel registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, ivi indicando gli organi che saranno preposti ad effettuarli. Il piano di controllo garantisce che ogni soggetto iscritto riceva almeno un controllo ogni cinque anni.

I verbali relativi ai controlli effettuati vengono conservati nel fascicolo di ciascuna impresa iscritta, e le date dei controlli effettuati vengono annotate nello stesso Registro Provinciale Rifiuti.

Nel caso in cui vengano accertate violazioni delle prescrizioni tecniche o altre irregolarità, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali, la Provincia di Lucca diffida il gestore dell'impianto a che le difformità siano tempestivamente sanate. Si applica la procedura di cui al precedente art. 7.

## **ARTICOLO 11. TRASPARENZA**

L'elenco dei soggetti iscritti nel Registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Informazioni ambientali" del sito internet della Provincia di Lucca, ove vengono riportate le seguenti informazioni minime: numero di iscrizione del registro; data iscrizione; data scadenza comunicazione o AUA; ragione sociale; partita IVA, sede stabilimento; sede legale; date dei controlli effettuati presso lo stabilimento nell'ultimo quinquennio.

## **ARTICOLO 12. MODULISTICA**

Il dirigente competente, con propri provvedimenti ed in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal presente Regolamento:

- approva il modulo di comunicazione di inizio attività, che viene altresì pubblicato sul sito web dell'Amministrazione;
- fornisce indicazioni di carattere generale agli operatori addetti ai controlli.